



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 30/01/2015**

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 5

“Costituzione del diritto di usufrutto sugli autobus di proprietà regionale in servizio di trasporto pubblico locale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1  
Finalità

1. La Regione, al fine di consentire la co-intestazione dei documenti di circolazione nelle forme previste dall'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, può costituire diritto reale di usufrutto sugli autobus di proprietà regionale rivenienti dai trasferimenti di cui all'accordo di programma del 23 marzo 2000 sottoscritto tra Ministero dei trasporti e della navigazione e Regione Puglia per l'attuazione della delega prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e su quelli acquistati con risorse ex legge 8 giugno 1978, n. 297 (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore della ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea), in uso alle imprese esercenti servizi ferroviari e automobilistici sostitutivi e/o integrativi in virtù dei vigenti contratti di servizio e ai fini dell'adempimento delle relative obbligazioni.

2. La costituzione del diritto di usufrutto è a titolo gratuito con ogni onere a carico delle imprese esercenti servizi ferroviari e automobilistici sostitutivi e/o integrativi.

3. La Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore alle infrastrutture e mobilità e lavori

pubblici e dell'Assessore al bilancio - AA.GG., contenzioso amministrativo, bilancio e ragioneria, finanze, demanio e patrimonio, provveditorato ed economato disciplina la durata, i modi e le condizioni di godimento del diritto di usufrutto.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 gennaio 2015

BARBANENTE